

**DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018**  
**269/2018/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 597/2015/E/COM, SULL'IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSE DI MONOPOLI, DELLA SOCIETÀ ITAL GREEN ENERGY S.R.L.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1014<sup>a</sup> riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com (di seguito: deliberazione 597/2015/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata, in data 28 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, tra il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito: GSE) e la società Ital Green Energy S.r.l. (di seguito: Parte) con riferimento ai gruppi di generazione denominati G8 e G9 dell'impianto alimentato a biomasse liquide e di Monopoli denominato BL2, per una potenza netta pari a 31.300 kW;

- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto nei giorni 22 e 23 agosto 2017;
- la documentazione trasmessa dalla Parte al GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 20 dicembre 2017 e ricevuto dal GSE in data 20 dicembre 2017 (prot. GSE/A20170466327);
- la nota finale trasmessa dal GSE alla Parte e, per i seguiti di competenza, all'Autorità in data 22 gennaio 2018 (prot. GSE P20180003292, prot. Autorità 1871);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l'Autorità si avvale del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 597/2015/E/com, è stato disposto, per il triennio 2015 – 2018, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento da parte dell'Autorità del GSE;
- la produzione di energia elettrica dei gruppi G8 e G9 dell'impianto alimentato a biomasse liquide sito nel comune di Monopoli (BA), denominato BL2, di cui è titolare la Parte, ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip 6/92 (impianti che utilizzano RSU o biomasse);
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso notificato dal GSE alla Parte in data 3 agosto 2017 (prot. GSE/P20170059468) è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 22 e 23 agosto 2017, da un Nucleo ispettivo costituito da due (2) ispettori;
- la verifica ispettiva di cui al precedente punto era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo:
  - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento Cip 6/92 per una potenza convenzionata netta pari a 31,3 MW con riferimento ai gruppi G8 e G9 dell'impianto denominato BL2;
  - il rispetto, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 188/06, della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento Cip 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-bis, del citato provvedimento.
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione, evidenziano che:

- per tutti gli anni oggetto di verifica l'apporto di energia primaria da idrocarburi calcolato dal Nucleo ispettivo è inferiore al valore limite previsto (5%);
- la convenzione di cessione stipulata con riferimento ai gruppi G8 e G9 prevede che sia incentivata una quantità di energia pari a quella misurata ai morsetti di macchina, al netto dei quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dall'eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee fino al punto di consegna alla rete;
- negli anni oggetto di accertamento, la quantità di energia elettrica incentivata è stata determinata mediante un algoritmo di calcolo che utilizza il valore dell'energia rilevata a valle del trasformatore elevatore dedicato ai gruppi G8, G9 e G10;
- la suddetta determinazione non può essere ritenuta corretta, in quanto una parte dell'energia assorbita dai servizi ausiliari non è stata prelevata dalla produzione dell'impianto; inoltre nel punto di misura viene rilevata anche l'energia elettrica prodotta dal gruppo G10, la cui produzione non ha titolo a essere incentivata con il provvedimento Cip 6/92;
- dai registri di produzione dell'impianto è inoltre emerso che, con riferimento agli anni 2012, 2014, 2015 e 2016, a causa delle ridotte produzioni dei gruppi di generazione denominati G8 e G9 in alcuni giorni dell'anno, è stata incentivata ai sensi del provvedimento Cip 6/92 una quantità di energia superiore a quella massima incentivabile per i medesimi gruppi;
- pertanto si è reso necessario determinare mediante calcolo la produzione di energia elettrica netta dei gruppi G8 e G9: il calcolo ha rilevato la presenza di quantitativi di energia incentivati indebitamente.

**RITENUTO CHE:**

- le quantità di energia incentivate in eccesso negli anni 2012, 2014, 2015 e 2016 siano quelle riportate nell'ultima riga della tabella 13 dell'Allegato A alla presente deliberazione;
- l'erogazione di incentivi a quantità di energia superiori a quelle correttamente incentivabili, ha determinato un indebito vantaggio per la Parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dagli utenti del servizio elettrico;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla Parte, con riferimento al periodo di corresponsione della componente incentivante, possa essere determinato applicando alle quantità di energia incentivate in eccesso la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE e gli importi ricavati dal medesimo GSE per la loro vendita;
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi nei confronti della Parte, con riferimento ai gruppi G8 e G9 dell'impianto denominato BL2, il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso,

come quantificati nell'allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la vendita di detti quantitativi di energia;

- la presente decisione rientri tra gli atti di ordinaria amministrazione che l'Autorità è legittimata pertanto ad adottare nel periodo di *prorogatio*, in quanto attuativa degli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE ai sensi della deliberazione 597/2015/E/com

### **DELIBERA**

1. di approvare il documento recante "Relazione al Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com, sull'impianto alimentato a biomasse liquide di Monopoli (BA), della società Ital Green Energy S.r.l.", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi nei confronti della società Ital Green Energy S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso, come quantificati nell'allegato A, la differenza tra i prezzi incentivanti percepiti e il prezzo ricavato dal cessionario pubblico per la vendita di detti quantitativi di energia;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società Ital Green Energy S.r.l., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*